



Maggia, 23 febbraio 2021

# Ordinanza municipale

## Per la lotta alla zanzara tigre

Il Municipio di Maggia richiamati gli art. 107 LOC, 24 RALoc, gli artt. 1 e 73 del Regolamento cantonale sull'igiene del suolo e dell'abitato nonché gli art. 53 e 58 del Regolamento organico comunale e qualsiasi altra norma o direttiva applicabile al caso, ordina:

### **Articolo 1**

#### **Scopo e campo di applicazione**

La presente Ordinanza municipale è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Maggia, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrice di malattie infettive.

### **Articolo 2**

#### **Caratteristiche**

La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per la forma che per le dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.

Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

### **Articolo 3**

#### **Provvedimenti**

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo e pure imponendo divieti, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti su suolo pubblico.

Al privato, specificatamente individuato, viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti tramite una ditta specializzata; in

caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio può procedere all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

#### **Articolo 4** **Obblighi**

I privati, proprietari o inquilini, devono provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.

A questo scopo è fatto obbligo di:

- vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- vuotare settimanalmente i bidoni destinati all'irrigazione degli orti e giardini, o chiuderli ermeticamente;
- vuotare settimanalmente qualunque altro recipiente od oggetto che possa formare ristagni d'acqua (piccole piscine, abbeveratoi, teli di copertura, copertoni, canali di gronda, ecc.);
- trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.

Le presenti disposizioni sono valide anche per i cantieri edili esistenti nel comprensorio comunale, mentre restano escluse le acque in movimento (corsi d'acqua, fontane, etc.), gli ampi specchi d'acqua (stagni, biotopi, etc.) e le piscine con acqua clorata.

È fatto obbligo ai proprietari di immobili di effettuare il trattamento con prodotto larvicida biologico all'interno delle proprietà private di tutti i punti contenenti acqua stagnante che non si riescono ad eliminare: tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento con sifone, etc.

#### **Articolo 5** **Gestione cantieri e impianti professionali**

Tra i luoghi dove si riscontra la maggior concentrazione di zanzare tigre, vi sono i cantieri legati all'edilizia dove è necessario l'aiuto e la collaborazione di tutti nonché la presa di responsabilità da parte dei gestori dei cantieri edili.

I problemi legati alla presenza di zanzare tigre nei cantieri, si riscontra sia durante l'attività lavorativa che durante i periodi di inattività degli stessi.

La presenza di pozze d'acqua ferma, di qualsiasi dimensione è da evitare nel modo più assoluto ed in questo senso è necessario ossequiare le seguenti disposizioni:

- tutto il materiale e i macchinari che durante le piogge estive accumulano acqua, sono da spostare in luoghi asciutti oppure sono da coprire con dei teli, senza creare delle sacche.
- È necessario evitare che all'interno di secchi, scatole in metallo, piccoli container, luoghi di stoccaggio di materiale si creino dei ristagni d'acqua.
- Laddove non è possibile evitare la presenza di acqua stagnante, è obbligatorio effettuare gli appositi trattamenti con i prodotti in commercio BTI.
- Queste semplici ma importanti misure, sono da applicare durante tutte le fasi del cantiere, sia esso attivo e inattivo.

## **Articolo 6** **Infrazioni**

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.00 a CHF 10'000.00.

La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

Gli ordini emanati dal Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

## **Articolo 7** **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. aprile 2021.

Periodo di pubblicazione agli albi comunali dal 24 febbraio al 25 marzo 2021.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Bellinzona, entro il termine di pubblicazione.

In fede.

Il Sindaco  
Aron Piezzi



Per il Municipio di Maggia



Il Segretario  
Luca Invernizzi

